

ORDINE DEL GIORNO n. 1149

Oggetto: Salvaguardia figura educatore professionale

Il Consiglio regionale

premessso che

- l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi. Nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute le sue funzioni sono identificabili all'interno della prospettiva pedagogico-educativa con azioni volte ad evitare e comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale;
- nello specifico gli EPSP operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale;
- è una figura professionale che opera sia per il settore pubblico che privato ma i contesti di lavoro più diffusi sono le Cooperative Sociali e, in alcuni casi, le Associazioni oltre che le ASL, i Comuni o altri enti pubblici;
- la professione dell'educatore professionale socio sanitario è definita dal D.M. 520/1998 del Ministero della Sanità ed è stata collocata dalla recente Legge 3/2018 tra le Professioni sanitarie della riabilitazione. La legge 205/17 regola le figure del pedagogo e dell'EPSP e il relativo decreto attuativo DM 13 marzo 2018 hanno costituito un Albo degli Educatori professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria per l'esercizio della professione;
- la professione dell'educatore professionale socio pedagogico è stata recentemente riconosciuta giuridicamente dalla Legge 205/17 (commi 594-601), che ha attribuito tale qualifica a chi consegue la laurea triennale nella classe di laurea L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione);
- considerata la presenza di moltissimi educatori in servizio privi del titolo previsto dal comma 595 della citata Legge 205/17 sono state previste norme per la gestione della fase transitoria rivolte a coloro che già lavorano con il profilo di educatore professionale. Tali norme, tra le altre cose, prevedevano, in via transitoria, di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593;

constatato che

- nell'autunno del 2022 si è costituito un comitato per i diritti degli educatori professionali del Piemonte che riunisce parte dei circa 5.000 professionisti di diversa formazione e provenienza (SDE, SNT2, equipollenza, 60 crediti) con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro della categoria;
- la totalità degli aderenti al comitato lavora per cooperative o agenzie educative che operano in appalto o in regime di accreditamento per l'ente pubblico (Comuni, consorzi, scuole, ASL);

appreso che

- non vengono riconosciute le ore di lavoro in assenza dell'utente, per malattia o per altri motivi, nonostante siano già spese previste e messe a bilancio. Solo alcuni Comuni o Consorzi permettono il recupero nella settimana successiva previo consenso della famiglia nel caso di minori, altri lo consentono ma solo nella settimana in corso rendendolo di fatto impraticabile;
- i tempi di spostamento previsti per lo svolgimento del lavoro (ad esempio scuola-casa dell'utente) non vengono considerati e riconosciuti come tempo lavoro;
- il lavoro intellettuale degli educatori non viene riconosciuto, ovvero il tempo necessario per elaborare e progettare il percorso educativo, ma anche per preparare i materiali. Sono previste solo 2 ore per il Piano educativo individuale;

osservato che secondo quanto riferito dai Sindacati sarebbero sempre di più gli educatori professionali che scelgono di lasciare il lavoro a causa delle condizioni cui sono sottoposti generando un'emorragia di esperienze e di competenze che genera problemi alle cooperative per mancanza di operatori, ma anche agli utenti per la riduzione dei servizi, minore qualità e un eccessivo turn over;

considerato che

- in altri enti pubblici come la Regione Puglia sono state introdotte specifici riferimenti in seno alla legislazione regionale (L.r. n.9 del 27/05/2016) come la clausola di salvaguardia del monte ore personale educativo "al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante:
 - recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica;
 - realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto;
 - realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD);
 - programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento;
 - programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni";
- nello stesso allegato tecnico e schema di convenzione redatto da Regione Puglia si legge che "Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per

particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca”;

ritenuto che la funzione dell'educatore professionale non debba solo essere riconosciuta per il prezioso contributo sociale ma anche messa nelle migliori condizioni affinché i piani educativi abbiano pieno compimento ed efficacia considerato che si rivolgono agli elementi più fragili della società

impegna la Giunta regionale

ad aprire un dialogo con consorzi ed enti gestori al fine di produrre delle linee guida per la stesura degli appalti con l'inserimento di clausole a tutela degli educatori professionali con particolare riferimento al riconoscimento delle ore di lavoro in assenza dell'utente.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare
del 31 ottobre 2023*